



COMUNE DI VALMACCA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 29.03.2017

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI CON TARIFFA A VOLUME (TARIP). - ANNO 2017.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addì **VENTINOVE** del mese di **MARZO** alle ore 19:15 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta straordinaria i Consiglieri Comunali:

	Presente	Assente
Bovio Piero - Vice Sindaco reggente	SI	
Bertone Monica - Consigliere	SI	
Bignotti Mirko - Consigliere	SI	
Coppa Filippo - Consigliere	SI	
Da Re Sergio - Consigliere	SI	
Bonato Matteo - Consigliere	SI	
Ricci Francesco - Consigliere	SI	
Zemide Massimo - Consigliere	SI	
Coppa Massimo - Consigliere	SI	
Tambutto Laura - Consigliere		SI

Totale: 9

Totale: 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna SUTERA, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta del numero degli intervenuti, il Sig. BOVIO Piero, nella sua qualità di Vice Sindaco reggente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento sopra indicato, iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28.12.2016 con la quale si è approvato il REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI CON TARIFFA A VOLUME PER I RIFIUTI INDIFFERENZIATI come proposto dal Consorzio Casalese Rifiuti – C.C.R. di cui questo Comune fa parte, che con deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 18/04/2016 ha deliberato l'avvio a partire dal 01.01.2017, preceduto da una fase sperimentale in 4 Comuni tra cui il Comune di Valmacca, del nuovo servizio di raccolta degli RSU in modalità puntuale che prevede la misurazione (tramite sistema di registrazione elettronico) del numero dei ritiri annuali “porta a porta” dei contenitori utilizzati per il conferimento della frazione indifferenziata degli RSU soggetta a tariffazione puntuale avente natura tributaria e non corrispettiva;

VISTO che con deliberazione CC. n. 5 in data odierna tale regolamento è stato modificato agli artt. 15 e 18;

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il comma 683 dell'art. 1, della L. 147/2014, il quale stabilisce che: *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;

CONSIDERATO che:

- 1) in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31.12.2013, è cessata di avere applicazione nel Comune di Valmacca il tributo TARSU, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;
- 2) la tassa TARI è istituita dal 01.01.2014 per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- 3) con decorrenza 31.12.2016, è cessata l'applicazione nel Comune di Valmacca del tributo TARI, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data, ed è stato avviato il nuovo

servizio di tariffazione puntuale, in via del tutto sperimentale, con l'applicazione dal 01.01.2017 del tributo TARI denominato "TARIP" avente natura tributaria e non corrispettiva;

- 4) il tributo TARIP è istituito, come la TARI, per la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- 5) i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo sempre riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999 n. 158 e definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario che ne determina i costi operativi di gestione (GC) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);
- 6) l'art. 8 del D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa (che è data da una quota unitaria dei costi fissi e dalla superficie dei locali) e di quella variabile della tariffa (secondo il numero dei componenti il nucleo familiare per le utenze domestiche e da un coefficiente potenziale di produzione a seconda della tipologia di attività svolta per le utenze non domestiche);
- 7) le componenti dei costi sono definite nel D.P.R. 158/1999 che contiene le norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti;
- 8) la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti (quota fissa) e da una quota rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale di tutti i costi (quota variabile);

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTA la Legge Milleproroghe n. 244 del 30/12/2016 (G.U.), che individua al 31/03/2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017 da parte degli Enti Locali;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

VISTO il Regolamento TARIP, contenente in allegato il modello di calcolo, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147, sulla base del metodo normalizzato, suddivisa in quota fissa, quota variabile e tariffa a volume ed articolata in utenze domestiche (si intendono le superfici adibite a civile abitazione) e non domestiche (si intendono le restanti superfici, tra cui le comunità, attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere);

VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del

servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall'art. 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68 e s.m.i., il quale stabilisce all'ultimo periodo che: *“nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”*;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data odierna con cui è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. 147/2013, il Piano Finanziario per l'anno 2017, redatto dal soggetto che svolge il servizio di raccolta, appositamente integrato nel prospetto economico-finanziario dagli uffici comunali, dal quale risulta un totale di spese per il servizio di €. 165.837,71, costituito per €. 67.974,42 da costi fissi e 97.863,29 da costi variabili;

DATO ATTO CHE il Regolamento prevede e stabilisce gli svuotamenti minimi e che quindi la quota variabile della tariffa si compone altresì di una quota a conferimento;

ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2017 elaborate dal gestore del servizio soc. COSMO per ogni singola categoria di utenza domestica e non domestica, e prodotte sulla base dei dati del piano finanziario, delle disposizioni regolamentari e tenendo conto dei dati rilevati così come presenti nei data base del gestore del servizio COSMO SPA alla data di elaborazione e che il Comune quindi approva l'elaborato finale così come trasmesso all'ufficio con protocollo n. 927 del 29.03.2017;

VISTE tali tariffe calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto dei seguenti criteri:

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della L. 147/2013;
- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella seguente percentuale:
 - 90,46% utenze domestiche
 - 9,54% utenze non domestiche
- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente Regolamento TARIP;
- determinazione per le utenze domestiche dei coefficienti Ka e Kb nella misura indicata nell'allegate tabelle (ALLEGATO “A” e “B”) comunque contenuti all'interno dei valori massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. 158/1999;
- determinazione per le utenze non domestiche dei coefficienti Kc e Kd nella misura indicata nell'allegata tabella (ALLEGATO “A” e “B”), avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1, comma 652, della L. 147/2013 applicando una riduzione del 25% al coefficiente minimo previsto per legge per le cat. 116 e 117;
- determinazione della tariffa a volume/conferimento (ALLEGATO “A”) che è calcolata in proporzione al numero degli svuotamenti dei contenitori per i rifiuti indifferenziati generati da ciascun soggetto passivo della TARI nell'anno solare, fatto salvo l'addebito del numero minimo;

- determinazione per utenze domestiche dei contribuenti non residenti della tariffa prevista per i nuclei famigliari con 1 occupante;
- per entrambe le utenze il calcolo delle tariffe ha tenuto conto dell'incidenza delle agevolazioni/riduzioni previste da regolamento;

CONSIDERATO CHE le scelte adottate sia per i coefficienti che per gli ulteriori elementi sopra indicati rispondono in ogni caso alle istanze proprie della tassa, volte a garantire equità nella determinazione dell'articolazione tariffaria, in ragione delle quantità di rifiuti conferiti;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura del 100% del costo del servizio risultante dal piano finanziario ed ammontante ad €. 165.837,71, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento che garantiscono un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO che il costo totale è da attribuirsi per il 40,99% ai costi fissi e per il 59,01% ai costi variabili;

RICORDATO inoltre che alle tariffe così definite sarà applicato il TEFA (tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente) ai sensi del comma 28 art. 14 D.L. 201/2011, nella misura del 5% come deliberata dalla Provincia di Alessandria;

VISTO l'art. 37 del Regolamento TARIP che stabilisce che con deliberazione del Consiglio Comunale vengono stabilite il numero e le scadenze del pagamento degli importi dovuti a titolo di TARIP;

RITENUTO opportuno stabilire le scadenze di pagamento per la TARIP anno 2017 in 2 rate oltre ad una rata per il conguaglio dei maggiori svuotamenti e precisamente:

- 1° rata o rata unica: 16 luglio 2017
- 2° rata: 16 gennaio 2018
- Rata a conguaglio : 16 marzo 2018

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-tributaria dell'atto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. reso dal Responsabile del Servizio Tributi;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

Con n. 7 (sette) voti favorevoli e n. 2 astenuti (Consiglieri Zemide, e Coppa M.) espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2017 le tariffe parte fissa e variabile comprensive degli svuotamenti minimi della Tassa sui rifiuti (TARIP) come risultano sui prospetti "ALLEGATO A" – TARI – tariffe igiene ambientale anno 2017" utenze domestiche, utenze non domestiche e tariffe a conferimento, allegati che entrano a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che dall' 01.01.2017 la quota variabile della tariffa è commisurata altresì agli svuotamenti minimi previsti dal regolamento TARIP;
3. di dare atto che la determinazione di tali tariffe è stata effettuata dal soggetto gestore COSMO SPA secondo il metodo normalizzato di cui all'Allegato n. 1 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 per la parte fissa e secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Comunale modificato in data odierna;
4. di dare atto che le tariffe in via preventiva, garantiscono la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
5. di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti, sarà applicato e riscosso unitamente ad esse, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali TEFA di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, con l'aliquota deliberata dalla Provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;
6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della tassa si rimanda all'apposito REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI CON TARIFFA A VOLUME PER I RIFIUTI INDIFFERENZIATI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28.12.2016 modificato con deliberazione CC. n. 5 in data odierna;
7. di dare atto che a partire dal 01.01.2017 sarà concessa una riduzione del 10% sulla parte variabile della tariffa ai sensi della L. 221/2015 per il compostaggio alle utenze domestiche e non domestiche nelle forme e modi ben specificati sul regolamento TARIP;
8. di stabilire che la riscossione della TARI 2017 dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, in 2 rate oltre ad una rata per il conguaglio dei maggiori svuotamenti e precisamente:
 - 1° rata o rata unica: 16 luglio 2017
 - 2° rata: 16 gennaio 2018
 - Rata a conguaglio : 16 marzo 2018
9. di dare atto che tali tariffe decorrono dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
10. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
11. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e s.m.i., la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità e i tempi previsti dallo stesso D.L. 201/2011;
12. di dichiarare il presente atto, con votazione separata ed unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, per l'urgenza.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile dell'atto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to Rag. Bauce Ivonne

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-tributaria dell'atto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio Tributi F.to Crepaldi Dominga

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to Piero Bovio

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to Dott.ssa Giovanna Sutera

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N.RO 110 Reg. pubbl.

Su attestazione del messo, certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio comunale è stata affissa all'albo pretorio sul sito istituzionale dell'Ente oggi 15/04/2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134, 4° comma del D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.

Addì 15/04/2017

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to Dott.ssa Giovanna Sutera

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, T.U.E.L. D.lgs.vo 267/2000)

*Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs.vo 267/2000 e
s.m.i.*

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale. In carta libera per uso amministrativo.

Lì 15/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovanna Sutera